



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLO SKATEPARK DI PIEVE DI CENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2023

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e utilizzo della struttura sportivo-ricreativa skatepark sita all'interno del Centro Sportivo di via Cremona a Pieve di Cento.

Lo skatepark è stato realizzato allo scopo di favorire la pratica di attività sportiva/ricreativa, incoraggiando la socializzazione e il reciproco rispetto fra tutti i fruitori.

ARTICOLO 2

Accesso alla struttura

Lo skatepark è accessibile tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00.

Limitazioni all'uso potranno essere stabilite per interventi di manutenzione e/o in occasione di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune di Pieve di Cento.

L'uso dell'impianto è gratuito ed è consentito a tutte le persone munite di skateboard o pattini in linea, esclusivamente per la pratica di queste attività sportive.

I minori di 14 anni possono accedere solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne.

Per ragioni di sicurezza, a parte alle persone direttamente interessate come sopra descritto, è vietato l'accesso e la sosta a piedi, con biciclette, monopattini, motorini e ogni altra attrezzatura diversa da quelle alle quali l'impianto è destinato.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Lo skatepark è realizzato con strutture in opera come da progetto e quindi non è consentito ad alcuno di introdurre altra attrezzatura fissa o mobile.

L'impianto non è provvisto di personale adibito alla sorveglianza, pertanto ogni persona vi accede esclusivamente sotto la propria responsabilità, consapevole degli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportivo-ricreativa, e comunque nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

I minorenni vi accedono sotto la responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci. In particolare i minori fino a 14 anni dovranno essere accompagnati e seguiti da un maggiorenne che se ne assume la responsabilità.

Il Comune di Pieve di Cento non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall'uso della struttura né per eventuali furti e/o incidenti.

Eventuali danni agli elementi dell'impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all'autore.

È dovere di tutti gli utilizzatori mantenere la struttura pulita e ordinata.

ARTICOLO 4

Prevenzione degli infortuni

Al fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo, per tutti, di indossare il casco protettivo ben allacciato.

L'uso di protezioni ulteriori (ginocchiere, gomitiere, polsiere ecc.) è consigliato a tutti gli utilizzatori dell'impianto ed è obbligatorio per i minorenni.

Gli utilizzatori che verranno sorpresi a non fare uso del casco protettivo saranno allontanati dalla struttura.

È fatto obbligo ai fruitori, prima di procedere all'utilizzo della struttura, di effettuare una ricognizione del percorso, per verificare:

- la funzionalità dello stesso;
- la percorribilità in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori;
- il grado di difficoltà della struttura in rapporto alle proprie capacità sportive.

In caso di emergenza sanitaria, è compito di tutti gli utilizzatori presenti attivarsi per effettuare la chiamata al Pronto Intervento Sanitario 118.

ARTICOLO 5

Divieti

È vietato:

- 1) accedere nell'area dello skatepark in caso di condizioni meteorologiche tali da rendere pericoloso l'utilizzo della struttura, come nel caso di pioggia, neve, ghiaccio o forte vento;
- 2) utilizzare cere o lubrificanti sulle strutture dell'impianto;
- 3) usare l'impianto al di fuori degli orari consentiti e in maniera impropria;
- 4) fumare all'interno dell'area skatepark;
- 5) deturpare, imbrattare le attrezzature e/o sporcare con ogni genere di rifiuti;
- 6) danneggiare o modificare in qualsiasi modo la struttura (non è consentito ad alcuno di introdurre altra attrezzatura fissa o mobile, oltre agli skateboard);
- 7) applicare adesivi, stencil, utilizzare spray e vernici, e affiggere striscioni pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune di Pieve di Cento;
- 8) transitare con gli skateboard al di fuori degli spazi destinati all'attività sportiva;
- 9) introdurre animali all'interno dell'area skatepark.

ARTICOLO 6

Sanzioni

La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con l'immediato allontanamento dalla struttura.

Nelle ipotesi di cui ai punti 3, 5, 6 e 7 dell'art. 5 saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. Dlgs. 267 del 18.08.2000, secondo la Legge 689 del 24 gennaio 1981 e s.m.i..

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

Gli Agenti di Polizia Locale ed il personale autorizzato ai sensi della Legge 689/89 sono incaricati di fare rispettare il presente Regolamento.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali e di rinvio

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di limitare l'uso e/o chiudere temporaneamente lo skatepark, oltre ai casi sopra indicati, anche a seguito di episodi di intolleranza, vandalismo e di non appropriato utilizzo.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente applicabile alla presente fattispecie.